



PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:

“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' UDITIVA”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

Relazione illustrativa

Per molti anni le persone sorde sono state una minoranza “invisibile” nella società degli udenti, con gravissime limitazioni alla loro libertà di acquisizione e/o proposizione dei contributi culturali e sociali connessi alla comunicazione ed, in generale, al diritto assoluto di piena inclusione sociale senza discriminazioni.

Oggi i progressi della ricerca scientifica e tecnologica, le mutate condizioni culturali, sociali e politiche impongono questa effettiva inclusione sociale, ancor più ove si consideri che tale obbligo è imposto a livello internazionale.

In questo senso le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali ed il Consiglio d'Europa attraverso il Trattato per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e culturale e la loro partecipazione attiva alla vita nella comunità.

La Lingua dei Segni rappresenta, senz'altro, una tra le prioritarie e fondamentali misure per favorire e garantire la rimozione delle barriere comunicative a carico delle persone con deficit uditivi.

Già richiamata nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarata come vera e propria lingua nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992) e nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, la lingua dei segni viene formalmente riconosciuta dall'ONU, nella Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata a New York nel 2007, quale strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini nati sordi e per la piena integrazione sociale di tutti i soggetti audilesi nella società civile, nonché quale misura imprescindibile posta a tutela della loro identità culturale e linguistica. In particolare, l'art. 21 (*“Libertà di espressione ed opinione ed accesso alle informazioni”*) statuisce, tra le altre, che gli Stati membri debbono provvedere ad adottare tutte le misure adeguate per riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni *“accettandone e facilitandone il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità”*.

La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

E' indubbio come tale ratifica vincoli anche il legislatore regionale alla emanazione di una legge interna *ad hoc* proprio in virtù dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, ai sensi del quale “*la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (...) degli obblighi internazionali*”.

E' proprio per la mancanza di una legge nazionale unitaria in materia (nonostante le plurime iniziative parlamentari con questa finalità, tra cui anche una presentata, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, dalla nostra Regione nella scorsa legislatura), diventa ormai improcrastinabile la copertura di questo *vulnus* legislativo tramite specifiche leggi regionali - quale quella in esame (così come già attuato da parte di diverse Regioni) - che promuovano l'utilizzo della lingua dei segni garantendo il pieno rispetto dei vincoli imposti dalla ratifica della Convenzione ma, ancor prima, quale necessitato atto di civiltà e quale passo fondamentale verso il progressivo abbattimento delle barriere alla comunicazione per una fascia debole della cittadinanza, quantomeno a livello territoriale.

Ma cosa è la lingua dei segni?

Ciò che è certo è che non costituisce assolutamente una forma abbreviata della lingua italiana. E', invece, un vero e proprio linguaggio con un insieme strutturato ed organizzato di segni, con una grammatica precisa, una sintassi ed una morfologia propria, rivelandosi particolarmente superficiale e riduttivo il ridurlo a semplice gestualità o ad una mimica. E' una lingua che adotta il canale visivo (a differenza della lingua parlata) che si esprime tramite segni precisi, diversi (proprio come la lingua parlata) nazione per nazione.

La Lingua Italiana dei Segni (LIS), l'American Sign Language (ASL), la British Sign Language (BSL), la Langue des Signes Francais (LFS) sono alcuni degli esempi dei mezzi di comunicazione afferenti l'identità culturale e linguistica delle comunità dei sordi sparse nel mondo.

Unico comune denominatore è la loro essenza di modalità linguistica complementare, assolutamente preziosa come supporto didattico funzionale alla crescita educativa e culturale del bambino sordo; assolutamente preziosa per l'accessibilità a tutte le opportunità comunicative ed informative in ogni ambito del sociale per l'adulto sordo. Concludendo, la lingua dei segni costituisce una delle primarie modalità di espressione che permette ai soggetti affetti da disabilità

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' Uditiva”

uditive di divenire parte integrante del tessuto sociale senza barriere e vincoli per loro natura discriminatori e limitativi del diritto fondamentale di libertà di scelta.

L'impianto normativo del disegno di legge in esame si fonda, dunque, su un principio fondamentale: l'importanza del riconoscimento nel territorio regionale (ed in coerenza e nel rispetto di un diritto riconosciuto dall'ONU e dall'Unione Europea) della LIS tattile (una possibile tecnologia per la sottotitolazione) come passo essenziale per affermare l'esistenza di una comunità in svantaggio che possa esprimere, tramite la propria lingua naturale, la propria cultura e le proprie libere scelte in condizioni di pari opportunità.

La proposta si configura quale normativa che detta principi generali in materia.

Essa si compone di n. 5 articoli.

Nel primo articolo sono indicate le finalità e gli obiettivi della legge per come già illustrati.

Nel secondo si indicano in via generale le iniziative che la Regione Calabria adotta affinché la LIS e le tecnologie di sottotitolazione rientrino tra gli strumenti operativi primari indirizzati alla piena inclusione sociale e culturale delle persone affette da sordità, con una attenzione particolare alle iniziative in ambito di interventi diagnostici precoci, anche neonatali, e di interventi dedicati, in generale, al mondo della sordità infantile.

Nel terzo articolo si demanda la regolamentazione degli interventi specifici per l'attuazione della legge alla Giunta regionale.

Il quarto articolo riguarda la norma finanziaria, mentre l'ultimo è relativo all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' Uditiva”

In materia, esistono già i seguenti provvedimenti:

- Costituzione Italiana artt. 3 e 117, comma 1
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Legge 3 marzo 2009, n. 18
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York 30 marzo 2007
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992
- Risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre del 1998
- L.r. Piemonte 30 luglio 2012 n. 9
- L.r. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 17
- L.r. Lazio 28 maggio 2015, n. 6

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

Relazione finanziaria

Il progetto di legge in esame intende definire in sede regionale il riconoscimento della LIS- lingua dei segni, come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi. La Lingua dei Segni permette una forma di integrazione sociale per i sordi, favorendo la loro partecipazione alla vita collettiva anche con supporti tecnici ed informatici.

Sul versante della copertura finanziaria, considerato che la presente legge implica oneri finanziari di natura mista (sia di parte corrente, sia di investimento), si provvede ad istituire un nuovo capitolo di spesa all'interno del Programma U. 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”. dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2016-2018. Per il 2016, gli oneri a carico del bilancio regionale sono quantificati in euro 275.000, che vengono prelevati dal Programma U.12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - capitolo U0433110301 imputando contestualmente il medesimo importo ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri a regime si provvede mediante la definizione dello stanziamento in sede di approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità regionale di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
 “DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
 RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
 CON DISABILITA' Uditiva”

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale “Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2, comma 2	Spese per tecnologie per la sottotitolazione	I	annuale	€ 100.000
2, comma 3, lett. b) - c)	Spese per formazione del personale servizi educativi	C	pluriennale	€ 75.000
2, comma 3, lett. d)	Spese per strumenti di ausilio nella comunicazione	I	annuale	€ 75.000
2, comma 3, lett. f) - g)	Spese per informazione, formazione,aggiornamento e conoscenza	C	pluriennale	€ 25.000

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”. Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “Pluriennale”. Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese e minori entrate a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue:

relativamente alle tecnologie per la sottotitolazione quali strumenti di accessibilità dei sordi e sordo/ciechi ai servizi educativo – formativo, di cui all'art. 2 comma 2, si sono esaminate le spese per l'acquisto delle apparecchiature di cui sopra, considerando una media del loro prezzo di mercato. Giungendo a quantificare una spesa pari ad euro 100.000.

Tra le attività volte a rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti audiolesi e a garantire la piena eguaglianza di questi anche nei servizi educativi della prima infanzia si inserisce la formazione del personale delle istituzioni scolastiche, di ogni grado e ordine (art. 2 comma 3 lett. b-c). Per la quantificazione delle spese derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, si sono svolte stime parametriche sulla base di corsi di formazione organizzati nella Regione Lazio e Campania ed espletati da soggetti all'uopo accreditati.

In particolare, si è assunto che:

- il compenso complessivo per una docenza giornaliera ammonta ad euro 200 + IVA (22%), a cui si aggiungono, per docenti fuori sede, eventuali rimborsi per la trasferta, pari a 50 euro;
- le spese amministrative per ciascun corso possono essere mediamente stimate in euro 200;
- la Regione organizza 6 corsi di formazione annuali per ciascuna provincia calabrese;
- ciascun corso ha una durata minima di due giorni di 5 ore ciascuno, per complessive min. 300 ore di formazione;
- per ciascun corso si prevede la partecipazione di 25/30 allievi, con un costo unitario per allievo che può essere stimato in 150 euro.

È possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari a 75.000 euro, che consentirà di formare circa 750 persone.

Per le spese afferenti all'informazione, formazione, aggiornamento e conoscenza di cui all'art. 2 comma 3 lett. f-g, è possibile stimare mediamente un fabbisogno pari a 25.000 euro, sulla scorta dei dati relativi alle spese sostenute nell'ultimo biennio dalla Regione Calabria per la divulgazione del materiale di carattere sociale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
 “DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
 RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
 CON DISABILITA' UDITIVA”

Tab. 2 Copertura finanziaria

Per il 2016, gli oneri a carico del bilancio regionale sono quantificati in euro 275.000, che vengono prelevati dal Programma U.12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - capitolo U0433110301 imputando contestualmente il medesimo importo ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri a regime si provvede mediante la definizione dello stanziamento in sede di approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità finanziaria regionale di accompagnamento.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2016 (3 mesi)	Anno 2017	Anno 2018
U.12.07/U0433110301 “Fondo regionale per le politiche sociali”	- € 275.000	- € 275.000	- € 275.000
U.12.04/di nuova istituzione “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nel rispetto dei principi e delle tutele sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, garantisce la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone con disabilità uditive alla vita collettiva per agevolarne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il riconoscimento della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS, come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale delle persone affette da deficit uditivi, nel rispetto della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, delle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre del 1998 ed in armonia con i principi di libertà di scelta e di non discriminazione.

Art. 2

(Interventi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per le finalità e in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni affinché la LIS rientri tra gli strumenti operativi primari indirizzati alla piena inclusione sociale e culturale delle persone affette da sordità.
2. La Regione promuove, nell'ambito del territorio regionale, la diffusione e l'utilizzo della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione quale strumento di accessibilità dei non udenti ai servizi educativo-formativi, sanitari, di comunicazione e informazione e a tutti quelli afferenti la pubblica amministrazione in generale.
3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare:

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' Uditiva”

- a) il ricorso alla LIS, alla lingua parlata e scritta e a ogni altra forma di comunicazione nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;
- b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti udiolesi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie, quali tablet e smartphone, comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi e professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e nella comunicazione istituzionale;
- d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale della Calabria, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;
- e) lo svolgimento di manifestazioni culturali e eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici idonei a consentirne la fruizione alle persone affette da sordità;
- f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità.

Art. 3

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, emana un apposito regolamento attuativo che preveda anche i criteri di verifica dell'avvenuta attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE N. 125/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. SERGIO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE, PER LA PROMOZIONE DEL
RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
CON DISABILITA' UDITIVA”

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 275.000,00, si provvede:

a) quanto ad euro 275.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.12.07, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa di bilancio finanziario 2016 – 2018 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 275.000,00, di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 275.000,00 annui si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse autonome allocate al Programma U.12.04 con la legge di approvazione di bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.